

Deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2016, n. 24-4195

L.R. 29 ottobre 2015 n. 23, "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56". Approvazione dello schema di accordo per l'avvalimento del contingente di polizia amministrativa locale addetto ai servizi antisofisticazioni vinicole (SAV) previsti dalla l.r. 39/1980.

A relazione del Vicepresidente Reschigna e degli Assessori Ferrero, Ferraris:

Premesso che:

le funzioni amministrative previste dalla L.R. 39/1980 e s.m.i. rientrano fra quelle riallocate in capo alla Regione dall'articolo 8, l.r. 23/2015, così come rappresentate nella tabella allegata all'accordo quadro approvato con DGR 1-2405 del 16.11.2014;

le funzioni e le attività previste dalla L.R. 39/1980 e s.m.i. sono svolte dalla Regione avvalendosi dei funzionari provinciali addetti ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole – SAV - che svolgono le funzioni di Polizia Amministrativa locale e sono dotati della qualifica di agente/ufficiale di P.G. e/o di P.S. nominativamente individuati, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. n. 23/2015, nell'allegato 9 della D.G.R. 23.12.2015 n. 1-2692 di approvazione dell'accordo in applicazione dell'articolo 10, commi 1, 5 e 6 della citata l.r. 23/2015;

l'articolo 2, comma 4, in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, della l.r. 39/1980 stabilisce che la Giunta regionale impartisca le necessarie istruzioni per l'applicazione della legge e dispone che il coordinamento delle attività sia effettuato attraverso l'Ufficio Regionale di Coordinamento.

Richiamati, in particolare,

il punto 1 dell'Accordo che stabilisce: "Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della L.R. n. 23/2015, nell'Allegato 9 è nominativamente individuato il personale che svolge le funzioni di polizia amministrativa locale dotato di qualifica di agente/ufficiale PG e/o di PS (ivi compresi i funzionari addetti ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole - SAV), connesse alle funzioni confermate, delegate o riallocate alla Regione, ai fini dell'avvalimento dell'attività degli stessi da parte della Regione per le funzioni ad essa riallocate o da parte delle Province per le funzioni confermate o delegate.";

il punto 5 dell'Accordo che prevede: "Ai fini di un corretto svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli, di cui alla L.R. n. 39/1980 e s.m.i., la Direzione regionale competente si avvale di un contingente della polizia amministrativa locale, già addetto ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole (SAV). A tale proposito saranno concordate con la Città metropolitana di Torino e le altre Province interessate appositi accordi, contenenti disposizioni attuative di dettaglio, per l'avvalimento di tale personale.";

il punto 6 dell'Accordo che sancisce: "La spesa complessiva relativa al personale addetto alle funzioni di polizia amministrativa locale, appartenente all'organico separato di ciascuna Provincia e della Città Metropolitana di *Torino*, è a carico della Regione Piemonte in virtù dell'identificazione di n. 145 soggetti".

Dato atto pertanto che per garantire la continuità nell'esercizio di un corretto svolgimento delle funzioni relative alla materia di cui alla l.r. 13 maggio 1980 n. 39, sono da concordare disposizioni attuative di dettaglio, per l'avvalimento del contingente della polizia amministrativa locale, già addetto ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole (SAV) di cui al richiamato accordo.

Preso atto di quanto convenuto durante l'incontro tecnico dell'Osservatorio Regionale ex l.r. 56/2014 nella seduta del 27 luglio 2016 avente all'O.d.G. la discussione del seguente tema "Esame bozza di accordo per l'avvalimento del personale dei SAV (Servizi Antisofisticazioni Vinicole), delle Province e della Città metropolitana di Torino".

Dato atto che le indicazioni pervenute vertevano sull'ottenimento di disposizioni attuative di dettaglio in grado di chiarire, in modo sintetico, i centri di responsabilità relativi alla gestione del personale in avvalimento e di attribuzione dei relativi oneri economici, come si evince da documentazione conservata agli atti.

Preso atto che lo schema di accordo per l'avvalimento del contingente della polizia amministrativa locale addetto ai servizi antisofisticazioni vinicole (SAV), predisposto congiuntamente dalla Direzione Agricoltura e dal Settore Organizzazione pianificazione delle risorse umane, ha fatto propri, laddove possibile, gli orientamenti sopra riportati ed espressi dalle Province e dall'Osservatorio regionale ex l.r. 56/2014.

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di accordo, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da stipulare con le Province e con la Città metropolitana in cui è attivo il Servizio Antisofisticazioni vinicole per l'avvalimento, da parte della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura (A17000), del relativo personale addetto.

Ritenuto, infine, di demandare al Direttore della Direzione Agricoltura e al Segretario Generale, per le parti di rispettiva competenza, la sottoscrizione del suddetto accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime

delibera

- di approvare, ai sensi del punto 5 dell'Accordo approvato con DGR 1-2692 del 23.12.2015, lo schema di accordo, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, da stipulare con le Province di Alessandria, Asti, Cuneo e la Città metropolitana di Torino, presso le quali è attivo il Servizio Antisofisticazioni Vinicole, per l'avvalimento, da parte della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura (A17000), del contingente di polizia amministrativa locale addetto al servizio medesimo;
- di demandare al Direttore della Direzione Agricoltura e al Segretario Generale, per le parti di rispettiva competenza, la sottoscrizione del suddetto accordo, autorizzandoli ad apportarvi le eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ACCORDO CONTENENTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI DETTAGLIO PER L'AVVALIMENTO DEL CONTINGENTE DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE ADDETTO AI SERVIZI ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE (SAV), AI SENSI DEL PUNTO 5 DELL'ACCORDO APPROVATO CON DGR N. 1-2692 DEL 23.12.2015, IN APPLICAZIONE DELL' ART. 10, COMMI 1, 5 E 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2015.

TRA

la Regione Piemonte rappresentata dal Dr. Michele Petrelli Direttore del Segretariato Generale e del Dr. Gaudenzio De Paoli Direttore della Direzione Agricoltura,

la Provincia di Alessandria rappresentata dal _____

la Provincia di Asti rappresentata dal _____

la Provincia di Cuneo rappresentata dal _____

la Città Metropolitana di Torino rappresentata dal _____

Premesso che:

- le funzioni amministrative previste dalla L.R. 39/1980 e s.m.i. rientrano fra quelle riallocate in capo alla Regione dall'art. 8, l.r. 23/2015, così come rappresentate nella tabella allegata all'accordo quadro approvato con DGR 1-2405 del 16.11.2014;

- le funzioni e la attività previste dalla L.R. 39/1980 e s.m.i. sono svolte dalla Regione avvalendosi dei funzionari provinciali addetti ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole – SAV - che svolgono le funzioni di Polizia Amministrativa locale e sono dotati della qualifica di agente/ufficiale di P.G. e/o di P.S. nominativamente individuati, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. n. 23/2015, nell'allegato 9 della D.G.R. 23.12.2015 n. 1-2692 di approvazione dell'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1, 5 e 6 della citata l.r. 23/2015;

- l'art. 2, co. 4 in combinato disposto con l'art. 4, co. 1, l.r. 39/1980 stabiliscono che la Giunta Regionale impartisca le necessarie istruzioni per l'applicazione della legge, e dispongono che il coordinamento delle attività sia effettuato attraverso l'Ufficio Regionale di Coordinamento;

Richiamato che:

- il punto 1 dell'Accordo stabilisce: "Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. n.23/2015, nell'Allegato 9 è nominativamente individuato il personale che svolge le funzioni di polizia amministrativa locale dotato di qualifica di agente/ufficiale PG e/o di PS (ivi compresi i funzionari addetti ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole – SAV), connesse alle funzioni confermate, delegate o riallocate alla Regione, ai fini dell'avvalimento dell'attività degli stessi da parte della Regione per le funzioni ad essa riallocate o da parte delle Province per le funzioni confermate o delegate.";

- il punto 5 dell'Accordo prevede: "Ai fini di un corretto svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli, di cui alla L.R. n.39/1980 e s.m.i., la direzione regionale competente si avvale di un contingente della polizia amministrativa locale, già addetto ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole (SAV). A tale proposito saranno concordate con la Città

metropolitana di Torino e le altre Province interessate apposti accordi, contenenti disposizioni attuative di dettaglio, per l'avvalimento di tale personale.”;

- il punto 6 dell'Accordo sancisce: “La spesa complessiva relativa al personale addetto alle funzioni di polizia amministrativa locale, appartenente all'organico separato di ciascuna Provincia e della Città Metropolitana di *Torino*, è a carico della Regione Piemonte in virtù dell'identificazione di n. 145 soggetti.

Dato atto che per garantire la continuità nell'esercizio di un corretto svolgimento delle funzioni relative alla materia di cui alla Legge Regionale 13 maggio 1980 n. 39, sono da concordare disposizioni attuative di dettaglio, per l'avvalimento del contingente della polizia amministrativa locale, già addetto ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole (SAV) di cui al richiamato accordo;

Per quanto sopra premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo, nel contesto della l.r. n. 23/2015, art. 10, commi 1 e 5, e del relativo accordo citato in premessa, disciplina le modalità attuative di dettaglio per l'avvalimento da parte della Regione Piemonte del personale addetto ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole (SAV) delle Province e della Città Metropolitana, per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 13 maggio 1980 n. 39 e s.m.i..

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

In fase applicativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 39/1980 e del punto 5 dell'accordo, la Direzione Agricoltura - Ufficio Regionale di coordinamento di cui all'art. 2, comma 4, e art. 4, comma 1, della L.R. n. 39/1980, si avvale del personale nominativamente individuato della polizia amministrativa locale, già addetto ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole (SAV), per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza come evidenziato nell'allegato 9 del citato accordo, allegato alla DGR n. 1-2692 del 23.12.2015.

ART. 3 - SEDI DELLE STRUTTURE E TERRITORI

Ciascuno dei SAV, e il relativo personale assegnatovi, avrà sede in idonei locali messi a disposizione dalla Regione Piemonte ovvero dalle Province o dalla Città Metropolitana in seguito a specifici accordi

In fase di prima applicazione, la dotazione organica complessiva in avvalimento risulta pari a sei (6) unità; al fine di dare un'efficiente ed efficace operatività ai Servizi, il personale addetto ai SAV garantisce l'applicazione della L.R. n.39/1980 su tutto il territorio della Regione Piemonte.

ART. 4 - DIPENDENZA FUNZIONALE

L'organizzazione funzionale compete all'Ufficio della Direzione Agricoltura - Ufficio Regionale di Coordinamento così come stabilito all'art. 2, co. 4 in combinato disposto con l'art. 4 comma 1 della Legge Regionale 13 maggio 1980, n. 39 e s.m.i.; la Direzione - Ufficio di Regionale di coordinamento, coordina, indirizza, orienta e struttura le attività dei SAV sul territorio in coerenza agli obiettivi della L.R. 39/1980 e del relativo programma degli interventi e delle attività, approvato dalla Giunta Regionale, oltreché con le eventuali indicazioni degli organi di controllo Ministeriali e Comunitari.

L'adozione degli atti di gestione organizzativa ordinaria (atti di micro organizzazione), competono al responsabile del SAV territoriale individuato dalla Direzione regionale Agricoltura - Ufficio di coordinamento individuato ai sensi dell'articolo 11 delle istruzioni per l'applicazione della L.R.39/1980, previste dall'art. 4, della citata legge.

La titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti, di cui la Regione Piemonte si avvale, permane in capo alle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Gli atti di gestione del rapporto che comportano modifiche giuridiche ed economiche dello status del dipendente (es. passaggi part time ecc.), sono adottati dal settore competente della Provincia interessata o della Città Metropolitana previo parere della Regione Piemonte- Direzione Segretariato Generale.

L'autorizzazione all'assunzione di incarichi esterni è effettuata dal settore competente della Provincia o della Città Metropolitana in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e dell'eventuale disciplina provinciale in materia, acquisito il parere della Direzione Regionale Agricoltura.

Art. 5 - DOTAZIONI STRUMENTALI

Le Province e la Città Metropolitana concedono alla Regione l'utilizzo delle dotazioni strumentali già in uso ai rispettivi SAV.

Le modalità di rimborso delle relative spese saranno definite negli accordi per il riconoscimento delle spese di funzionamento connesse alle funzioni conferite alle Province e alla Città metropolitana di Torino dalla l.r. 23/15.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO, PRESENZA IN SERVIZIO

Il personale dei SAV svolge la propria prestazione lavorativa con le articolazioni orarie vigenti per il personale regionale.

La presenza, la gestione, l'elaborazione degli orari di lavoro e delle assenze verrà rilevata con i sistemi e le modalità in uso da parte della Regione Piemonte.

I dipendenti assegnati ai SAV utilizzeranno il badge fornito dalla Regione Piemonte.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE DI ASSENZE, FERIE E PERMESSI

Le assenze dal servizio del personale dei SAV, previste dal rispettivo contratto nazionale e dalle disposizioni di legge, saranno autorizzate dalla Direzione Regionale dell'Agricoltura.

Al fine di consentire i predetti adempimenti contrattuali, nonché quelli eventualmente ulteriori che si rendano necessari, i competenti uffici degli enti interessati provvederanno all'interscambio dei relativi dati secondo le modalità e cadenze concordate tra gli stessi, con particolare riferimento all'utilizzo di permessi che vanno ad incidere sul trattamento economico.

ART. 8 - ATTIVITA' STRAORDINARIA

Qualora vi sia l'esigenza di estendere l'attività lavorativa oltre l'orario di lavoro ordinario, la Direzione Regionale dell'Agricoltura, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, autorizza il lavoro straordinario.

Le Province e la Città Metropolitana provvedono a liquidare le ore straordinarie riconosciute dalla Regione Piemonte sulle apposite risorse trasferite dalla Regione Piemonte.

ART. 9 – MISSIONI E SPESE RELATIVE

Al fine di garantire l'efficace e l'efficiente svolgimento delle attività istituzionale dei SAV, le missioni sono autorizzate dalla Direzione Regionale Agricoltura.

Per esigenze legate alle attività istituzionali, i funzionari, previa autorizzazione della Direzione regionale Agricoltura, potranno recarsi anche oltre i confini regionali e nazionali.

La gestione delle trasferte viene effettuata secondo le procedure operative e la disciplina di dettaglio in uso presso la Regione Piemonte. A tal fine la Regione comunica agli enti di appartenenza i dati necessari per riconoscere i rimborsi ai dipendenti.

È a carico della Regione il rimborso alla Provincia o Città Metropolitana delle spese sostenute dal personale dei SAV per le trasferte lavorative autorizzate ed effettuate durante il servizio; secondo quanto previsto negli accordi di cui al precedente art. 5 in merito alle spese di funzionamento.

ART. 10 - OBIETTIVI ANNUALI, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Gli obiettivi annuali dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole vengono fissati dal "Programma degli Interventi e delle Attività" di cui al Titolo VII, all'art. 35 delle Istruzioni per l'applicazione della L.R. 39/80.

Spetta alla Direzione Regionale dell'Agricoltura l'assegnazione degli obiettivi e delle attività e provvedere alla valutazione delle prestazioni dei dipendenti, anche al fine dell'applicazione del sistema di misurazione e valutazione dell'attività dei funzionari dei Servizi.

La Direzione regionale Agricoltura, una volta espletata la procedura di misurazione e valutazione della *performance*, trasmette copia della scheda di valutazione da inserire nel fascicolo personale del dipendente e comunica alle Amministrazioni competenti i risultati delle *performances*, per essere utilizzate ai fini del calcolo degli incentivi da erogare al dipendente.

In via transitoria, qualora l'Ente d'appartenenza lo richieda, la valutazione della performance individuale è effettuata secondo i parametri dell'Amministrazione d'appartenenza.

Al personale dei SAV viene riconosciuto e corrisposto il trattamento economico accessorio previsto dai Contratti decentrati integrativi in vigore presso il rispettivo ente di appartenenza, con successivo rimborso ai sensi dell'art. 13.

ART. 11 – BUONI PASTO

La Regione, tenuto conto che assicura la gestione presenze del personale oggetto della presente convenzione, riconosce direttamente i buoni pasto, sostitutivi del servizio di mensa, spettanti al personale dei SAV sulla base dei criteri in uso presso la stessa.

La Regione comunica alle Province o Città Metropolitana il numero di buoni riconosciuti per le necessarie imputazioni fiscali e contributive.

ART. 12 – RECIPROCI OBBLIGHI

Gli adempimenti I.N.A.I.L. sono curati dalla Provincia o dalla Città Metropolitana, comprese eventuali comunicazioni occorrenti per effetto del presente accordo, così come quelli concernenti i periodi di malattia. A tal fine, i competenti uffici della Regione provvederanno a fornire adeguata informativa ai servizi preposti delle Amministrazioni di appartenenza all'occorrenza.

Gli adempimenti in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria relativi alla prestazione lavorativa in posizione di avvalimento sono a carico della Provincia o della Città Metropolitana, in qualità di datori di lavoro, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; le stesse rendono informativa al personale dei SAV circa la valutazione dei rischi e la gestione delle emergenze tramite l'attività di coordinamento con i competenti uffici della Regione Piemonte (Servizio di prevenzione e protezione).

ART. 13 – ONERI FINANZIARI E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Il trattamento economico annuo lordo già in godimento, comprensivo degli oneri riflessi correlati e I.R.A.P., sarà corrisposto per intero dall'amministrazione di appartenenza, ivi compreso l'onere complessivo ricadente a carico della Regione, con l'eccezione dei buoni pasto. Per il periodo di avvalimento del personale dei SAV, pertanto, il trattamento economico spettante verrà anticipato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana e a essa interamente rimborsato dalla Regione secondo le scadenze concordate dai rispettivi servizi competenti e previa rendicontazione delle spese. Altri eventuali oneri di gestione, sostenuti dalle Province e dalla Città metropolitana per il servizio antisofisticazioni vinicole, vengono contabilizzati nel contesto del riconoscimento delle spese di funzionamento di cui all'art. 5.